

CODICE
ETICO
generazionale
generali
responsabilità
lealtà
correttezza
riservatezza
patto
principi
rispetto
obblighi
controllo
tutela
norme di condotta

In vigore dal 24.06.2023



CODICE ETICO

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI

A.N.D.I.

Art. 1 – Codice Etico

I professionisti che aderiscono ad ANDI sono tenuti a rispettare i canoni etici stabiliti nel presente Codice che rappresenta l'insieme dei valori e dei cardini fondamentali dell'Associazione.

Art. 2 – Principi Generali

- a) ANDI rappresenta e promuove, in modo unitario, organico e strategico, gli interessi degli Associati a tutti i livelli, in una logica di rispetto e riconoscimento reciproco, pari dignità, valorizzazione e sintesi delle differenze.
- b) ANDI fonda la propria identità associativa sul principio di libertà e di indipendenza della professione e di saldi riferimenti etici basati sul rispetto e la difesa del principio di legalità, fondamento di tutto il sistema associativo.
- c) ANDI considera essenziale, a ogni livello associativo, la trasparenza e la condivisione delle informazioni e persegue i propri scopi istituzionali mediante la piena coesione degli organi territoriali del sistema associativo, che sono tenuti al rispetto dei criteri di condivisione, cooperazione, coerenza decisionale caratterizzata dai più elevati standard etici, in linea con i valori e i principi unitari dell'Associazione.
- d) L'iscrizione all'Associazione è un atto volontario e consapevole che implica la conoscenza, la condivisione ed il rispetto dei fini dell'Associazione.
- e) La coesione degli Associati rispecchia l'identità dell'Associazione, che si sviluppa nella consapevolezza di perseguire il fine collettivo.
- f) L'Associato ANDI è tenuto a rispettarne lo Statuto, il Regolamento e le norme deontologiche professionali.
- g) Tutti gli Associati si impegnano a partecipare e contribuire alla vita associativa e operare nell'esclusivo interesse dell'organizzazione, rispettandone le direttive e le delibere, evitando comportamenti che possano lederne l'unità, tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro. Gli Associati che ricoprono cariche ed incarichi associativi, ovvero che abbiano ricevuto deleghe, anche negli Enti di cui ANDI è promotore e/o Fondatore e nelle Società di cui ANDI è socio, sono tenuti a rimettere il proprio mandato in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive della coesione associativa, a tutti i livelli.

Art. 3 – Obblighi degli Associati

- a) I professionisti che aderiscono ad ANDI sostengono l'autonomia della professione e il rapporto di fiducia con il paziente.

- b) L'Associato combatte attivamente tutte le condotte di esercizio abusivo della professione e di prestanomismo.
- c) L'Associato nella vita associativa s'impegna all'attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato svolgimento delle attività nell'esclusivo interesse dell'Associazione, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano ledere l'unità e tutelandone il profilo, la funzionalità, il decoro e la coesione associativa.
- d) L'Associato considera il confronto democratico come metodo per ricercare sintesi condivise all'interno dell'Associazione. L'Associato è tenuto ad operare e a confrontarsi, sostenendo un modello di comunicazione basato sul confronto secondo la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione democratica nelle forme più inclusive.
- e) L'Associato deve rispettare il principio maggioritario e non può assumere condotte contrarie alle delibere assunte dagli organi collegiali associativi.
- f) L'Associato deve mantenere sempre nei confronti degli altri Associati un comportamento ispirato a correttezza, reciproco rispetto, lealtà ed adempie ai doveri di dignità e di decoro, astenendosi da espressioni sconvenienti ed offensive, sia nei rapporti reciproci sia verso l'Associazione.
- g) Nei dibattiti associativi la "critica associativa" non deve trascendere in turpiloquio o offesa del decoro e della reputazione degli altri Associati e dell'immagine dell'Associazione.
- h) L'Associato è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle operazioni compiute per conto dell'Associazione, evitandone la divulgazione.
- i) Gli Associati nel rispetto del canone di trasparenza e correttezza, si impegnano a comunicare preventivamente altre diverse adesioni ad organizzazioni concorrenti.
- l) Sono contrarie al Codice Etico le condotte lesive dell'unitarietà e della coesione associativa svolte dall'Associato in favore di altri sindacati, e comunque con soggetti terzi, in concorrenza con ANDI.

Art. 4 - Obblighi dei Dirigenti

- a) L'accettazione di una carica o di un incarico nell'Associazione e negli Enti di cui ANDI è promotore e/o Fondatore e nelle Società di cui ANDI è socio comporta l'impegno a eseguire il mandato ricevuto secondo i principi del presente Codice.
- b) L'Associato che riveste cariche ed incarichi associativi s'impegna ad operare esclusivamente secondo spirito di servizio, senza avvalersi della propria posizione per l'ottenimento di vantaggi diretti o indiretti secondo un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e trasparenza nei confronti dell'Associazione e degli Associati.
- c) L'Associato che riveste cariche ed incarichi associativi deve fare un uso riservato e limitato alle prerogative del proprio ruolo associativo, delle informazioni di cui viene a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte.
- d) L'Associato ANDI che riveste cariche ed incarichi associativi deve trattare gli Associati secondo una logica di rispetto, riconoscimento e pari dignità.
- e) L'Associato che ha ottenuto incarichi o deleghe è obbligato ad agire nell'interesse esclusivo dei fini associativi e ad astenersi dall'assumere decisioni che possano incidere anche indirettamente con gli interessi unitari dell'Associazione.

- f) L'Associato che ha cariche ed incarichi associativi s'impegna a rimettere il proprio mandato in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive dell'unitarietà dell'Associazione ovvero che siano in conflitto d'interessi con l'Associazione.
- g) L'Associato che riveste cariche ed incarichi associativi, anche nelle società di cui ANDI è socio e negli Enti di cui ANDI è promotore e/o fondatore, assolve con competenza, dedizione e rigore le funzioni assunte, obbligandosi a mantenere un comportamento ispirato alla massima integrità nel rispetto del mandato ricevuto e assumendo decisioni coerenti all'unitarietà e alla coesione associativa.
- h) La rinuncia o la decadenza da incarichi, anche negli Enti di cui ANDI è promotore e/o Fondatore e nelle Società di cui ANDI è socio, determina l'obbligo dell'immediata restituzione di tutto il materiale e della documentazione associativa in possesso dell'Associato.
- i) L'Associato che ha cariche ed incarichi associativi, anche negli Enti di cui ANDI è promotore e/o Fondatore e nelle Società di cui ANDI è socio, è tenuto ad utilizzare le risorse economiche rispettivamente dell'Associazione e della società di cui ANDI è socio o degli Enti di cui ANDI è promotore e/o fondatore con correttezza e con uso ponderato e contenuto, in modo trasparente e sempre aderente al rendiconto, evitando l'uso personale o lo spreco dei beni e delle risorse gestite.
- l) L'Associato che copre cariche ed incarichi associativi, anche negli Enti di cui ANDI è promotore e/o Fondatore e nelle Società di cui ANDI è socio, persegue in modo trasparente la correttezza e trasparenza dei rendiconti associativi come valori imprescindibili e cogenti.
- m) L'Associato che ha cariche ed incarichi associativi, anche negli Enti di cui ANDI è promotore e/o Fondatore e nelle Società di cui ANDI è socio, è tenuto a comunicare le situazioni che possono produrre un conflitto di interessi, ovvero condizionare o lederne l'immagine dell'Associazione, in primo luogo nel caso di esistenza di procedimenti penali o di adozione di misure di prevenzione nei propri confronti.
- n) L'Associato che riveste cariche ed incarichi associativi si riconosce nel principio associativo che individua l'esercizio della libera professione in capo al titolare dello studio odontoiatrico che lo gestisce in modalità mono professionale, associata e tramite società tra professionisti; ribadisce la propria opposizione ai modelli di esercizio della professione odontoiatrica gestita da società commerciali il cui capitale appartenga in prevalenza a soggetti non iscritti agli albi e condizionanti l'autonomia diagnostica e terapeutica della prestazione professionale del Medico e dell'Odontoiatra.
- o) I componenti degli organi associativi sono tenuti al controllo dell'osservanza dello Statuto e del Regolamento ANDI e del presente Codice.

Art. 5 - Patto Generazionale

- a) I neolaureati sono fattore di innovazione trainante per la professione ed ANDI assicura pari dignità, ascolto e dialogo, trasparenza e coinvolgimento, apprezzamento, riconoscimento, rispetto per le nuove generazioni.
- b) Gli Associati sostengono il rapporto con i neolaureati secondo il principio di solidità.

rietà e mettono a disposizione le proprie capacità, competenze e l'esperienza professionale ed associativa acquisita.

c) È impegno morale del Socio e dell'Associazione favorire l'accesso alla professione e la formazione culturale ed etica delle nuove generazioni di Colleghi.

d) Gli Associati nei rapporti di collaborazione, allo scopo di favorire la crescita professionale, s'impegnano, reciprocamente, a comportarsi con correttezza ed equità.

Art. 6 - Tutela del nome e dell'immagine dell'Associazione

a) I comportamenti degli Associati e le attività degli Organi Associativi non devono ledere l'immagine, il buon nome ed il prestigio dell'ANDI.

b) Il nome e l'immagine dell'Associazione possono essere utilizzati dal singolo Associato solo previo consenso degli organi competenti.

c) Costituisce infrazione alla regola il comportamento dell'Associato o degli Organi Associativi che compiano atti contrari all'immagine dell'Associazione.

Art. 7 - Conflitto d'interessi

a) Il conflitto di interessi è la situazione in cui un interesse dell'associato, del dirigente o di un organo associativo danneggia l'interesse unitario dell'Associazione.

Art. 8 - Pubblicità

a) L'Associato può pubblicizzare le informazioni relative alla propria attività professionale, alle specializzazioni e all'ambiente di lavoro secondo le norme del Codice Deontologico.

c) L'Associato è sempre responsabile della pubblicità personale anche se reclamizzata da terzi, ai quali ha affidato direttamente l'incarico.

d) È contrario al Codice Etico pubblicizzare le proprie cariche ed incarichi associativi per millantare eccellenza clinica nella propria attività professionale; è consentito l'utilizzo curriculare.

Art. 9 - Accordi/Convenzioni

a) Gli Associati devono adeguarsi alla linea politica associativa stabilita dagli Organi Nazionali in base allo Statuto ANDI.

Art. 10 - Odontologia Forense

a) L'attività dell'Associato deve essere leale e corretta rispetto agli altri Associati e più in generale verso i Colleghi.

b) È contraria al Codice Etico la condotta dell'Associato che assume le funzioni di Consulente Tecnico d'Ufficio, di fiduciario di assicurazione o di Consulente di parte contro un Collega ed intervenga poi personalmente, sia in maniera diretta che indiretta tramite consulenti o associati o colleghi di studio, nelle cure del paziente.

c) Gli Associati coinvolti nel contenzioso odontoiatra - paziente, uno a titolo di consulente di parte e l'altro come responsabile delle cure, devono mantenere un comportamento collaborativo orientato alla conciliazione della lite, nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti.

Art. 11 - Contenzioso

È contrario al Codice Etico che Associati o Organi Associativi adiscano le vie legali contro ANDI senza aver prima esperito le procedure statutarie e regolamentari dell'Associazione, laddove previste.

Art. 12 - Diffusione e distribuzione

Il presente Codice viene pubblicato in chiaro sul sito internet dell'ANDI. Una copia del Codice viene fornita all'Associato all'atto della presentazione della domanda d'iscrizione all'Associazione. L'Associazione, a tutti i livelli territoriali (provinciale, regionale, nazionale), si impegna a diffondere tra i propri Associati, in particolare tra i neo-iscritti, i principi etici che stanno alla base del presente Codice.

Art. 13 - Modifiche – Aggiornamento - Abrogazione

- a) Tutti gli organi associativi hanno facoltà di proporre all'Esecutivo Nazionale modifiche ed integrazioni al presente Codice.
- b) L'Esecutivo Nazionale, raccolte le eventuali modifiche, le sottopone all'esame del Consiglio delle Regioni, che esprime parere sulla loro ammissibilità e fondatezza. Per le proposte ritenute ammissibili è compito dell'Esecutivo Nazionale curarne la redazione formale e provvedere ad inserirle all'Ordine del Giorno del Consiglio Nazionale.
- c) Almeno ogni quattro anni, e in ogni tempo ove ritenuto opportuno, l'Esecutivo Nazionale sottopone al Consiglio delle Regioni la valutazione circa la necessità di aggiornamento del presente Codice Etico.
- d) La delibera di approvazione del presente Codice Etico da parte del Consiglio Nazionale ne determina l'immediata entrata in vigore incidendo su tutti i rapporti pendenti che pertanto saranno regolati secondo le relative norme etiche.
- e) L'abrogazione del Codice Etico è deliberata dall'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Delegati.

Art. 14 - Controllo

Gli Esecutivi Nazionale, Regionale e Provinciale vigilano, per quanto di loro competenza, in merito all'applicazione del presente Codice.

Art. 15 - Sanzioni

- a) L'omesso rispetto e la violazione delle norme del presente Codice determinano le sanzioni di cui all'art. 7 dello Statuto ANDI.
- b) La violazione delle norme del Codice Etico da parte degli Associati è segnalata al Presidente Regionale del Dipartimento competente.

- c) La violazione del Codice Etico da parte dei dirigenti Regionali è segnalata all'Esecutivo Nazionale.
- d) La violazione del Codice Etico da parte dei dirigenti Nazionali e degli associati ANDI che rivestono cariche ed incarichi associativi negli Enti di cui ANDI è promotore e/o Fondatore e nelle Società di cui ANDI è socio è segnalata al Collegio Nazionale dei Probiviri di Primo Grado.
- e) La violazione del Codice Etico da parte dei componenti dei Collegi dei Probiviri di Primo Grado e di Appello e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è segnalata alla prima Assemblea Nazionale utile.
- f) Ricevuta la segnalazione l'organo competente a riceverla deve tentare la composizione della questione insorta e laddove la stessa non vada a buon fine, deve trasmettere il verbale negativo al Collegio Nazionale dei Probiviri di Primo Grado entro e non oltre sette giorni, che procederà secondo la procedura dell'art. 7 del Regolamento ANDI. Nel caso di segnalazione indirizzata direttamente al Collegio Nazionale dei Probiviri di Primo Grado, il Presidente del Collegio tenta la composizione bonaria e laddove non riesca valuterà se avviare il procedimento di cui all'art. 7 del Regolamento ANDI.
- g) Il provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri di Primo Grado è impugnabile nei modi e nelle forme di cui all'art. 7 del Regolamento ANDI.

Art. 16 – Norma Transitoria

- a) Entro 180 giorni dalla delibera di approvazione delle modifiche del presente Codice Etico l'Organo di cui all'art. 13 dello Statuto Andi definisce le fattispecie di cui ai precedenti articoli 4 n), 7 e 9, formulando indicazioni per i potenziali conflitti conseguenti a comportamenti ovvero ad intese, accordi o convenzioni già in essere. La delibera, previo parere favorevole del Consiglio delle Regioni, deve essere inoltrata a tutte le Sezioni e ai Dipartimenti Regionali ANDI che possono impugnarla nei modi di cui all'art. 8 del Regolamento ANDI.
- b) Il Consiglio Nazionale, in base a quanto previsto all'art. 11, comma 3, dello Statuto ANDI, vigila sulle delibere di cui al punto a).
- c) Il Consiglio Nazionale, in qualsiasi tempo, può proporre integrazioni alle delibere di cui al punto a).

Il presente Codice Etico è entrato in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Delegati ANDI tenutasi a Napoli il 31 maggio 2013, con successive modifiche approvate dal Consiglio Nazionale ANDI tenutosi a Rimini il 20 maggio 2017 e del Consiglio Nazionale ANDI tenutosi a Roma il 24 giugno 2023.



Associazione Nazionale Dentisti Italiani

ANDI NAZIONALE

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 ROMA

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andi.it

www.andi.it